

Adunanza **STRAORDINARIA** di prima convocazione - Seduta Pubblica**Oggetto:**

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. 6296 in data 25/09/2017 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO	P	8 - DE STEFANI THOMAS	P
2 - ZERI AMOR	P	9 - ANDREASI ELISA	A
3 - GENTINI LAURA	P	10 - PIVELLI GIUSEPPE	P
4 - VERTUANI SIMONE	P		
5 - CASAROTTO MATTEO	A		
6 - MAGARAGGIA CHIARA	P		
7 - DOLFINI LUCA	P		

TOTALE PRESENTI **8**TOTALE ASSENTI **2**

Assiste la Dott.ssa CONFORTO ELISA in qualità di Segretario Comunale.

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

De Stefani Thomas, Gentini Laura, Vertuani Simone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Il Segretario

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 28/09/2017

Il Segretario

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Lì, _____

Il Sindaco lascia la parola al Segretario Comunale, il quale procede ad illustrare il contenuto della deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Riassume quindi l'attuale normativa in tema di società partecipate dagli enti locali richiamando il d.lgs. n. 175/2017 e le sue modificazioni, dando atto dell'obbligo in capo anche agli enti territoriali di procedere ad una revisione straordinaria sia delle partecipazioni dirette che indirette detenute dal Comune di Bagnolo di Po.

Procede, pertanto, a riepilogare le partecipazioni del Comune di Bagnolo di Po, come segue:

- Partecipazioni dirette:

Azienda servizi strumentali s.r.l.;

Polesine Acque s.p.a (sul punto richiama la recente deliberazione assembleare del 8.08.2017 avente ad oggetto la fusione di Polesina Acque s.p.a. con la società Centro Veneto Servizi s.p.a.);

Attiva s.p.a. in liquidazione, (fallita come da sentenza del Tribunale di Padova n. 303/13 del 13.12.2013): quest'ultima essendo inattiva non ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, né un'attività di produzione di un servizio di interesse generale;

- Partecipazioni indirette:

Viveracqua s.c.a.r.l., partecipata in via indiretta attraverso la società Polesine Acque s.p.a.

Relativamente a quest'ultima, il Segretario rileva come la stessa società presenti due criticità, le quali comporterebbero la necessità della sua liquidazione/alienazione:

- Fatturato medio inferiore ad euro 500.000;
- Numero dei dipendenti inferiore al numero dei consiglieri.

Infine richiama le partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Bagnolo di Po, non oggetto del presente piano di revisione straordinaria, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i, ma, ad ogni buon conto, indicate nell'allegato sub A) alla presente deliberazione e precisamente:

- partecipazioni dirette:

Consorzio per lo sviluppo del Polesine;

Consorzio Smaltimento RSU

Consiglio di Bacino Polesine

- partecipazioni indirette:

Ecomambiente s.r.l. (tramite Consorzio Rsu)

Polaris s.r.l. (tramite Consorzio Rsu)

Interporto di Rovigo s.p.a. (tramite Consorzio Rsu)

Polesine Tlc s.r.l. (tramite Consorzio per lo sviluppo del Polesine)

Urbania s.p.a. (tramite Consorzio per lo sviluppo del Polesine)

Attiva s.p.a. in liquidazione (tramite Consorzio per lo sviluppo del Polesine).

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bagnolo di Po e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (all. sub A);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Bagnolo di Po;

PRESO ATTO degli atti istruttori effettuati dal servizio competente, ed in particolare delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni societarie detenute;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato sub A) al presente provvedimento, il quale costituisce parte integrante, formale e sostanziale;

VERIFICATO, quindi, sulla base della ricognizione effettuata, risulta necessario

- procedere alla liquidazione della partecipazione diretta nella società Attiva S.p.A., in quanto inattiva, in liquidazione ed in fallimento priva, pertanto, dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a), del T.U.S.P.;
- dare mandato alla società Polesine Acque s.p.a. che provveda all'alienazione/cessione o liquidazione della partecipazione in Viveracqua S.c.a.rl., in quanto rientrante nell'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. n. 175/2017 e s.m.i.;

ATTESO CHE

- la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Attiva S.p.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa, nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;

VERIFICATO inoltre, che possono essere mantenute, senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., le partecipazioni nelle seguenti società:

- Azienda Servizi Strumentali S.r.l. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (art. 4, comma 1, del T.U.P.S.) ed, in particolare, la gestione di servizi strumentali, cioè l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente (art. 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P.;

- Polesine Acque S.p.A. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);

DATO ATTO, tuttavia, che a seguito di specifica deliberazione assembleare, in data 8 agosto 2017, è stata decisa la fusione della Società Polesine Acque con la società Centro Veneto Servizi S.p.a., società che, in forza di convenzione sottoscritta con il competente Consiglio di Bacino in data 10 aprile 2006, gestisce in house il servizio idrico integrato nei Comuni compresi nel confinante A.T.O. Bacchiglione. Le due società, nel prossimo futuro, daranno vita ad un unico soggetto denominato Acquevenete S.p.a.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO, altresì, il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23/12/2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 25.09.2017, allegato alla presente;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., allegati alla presente per farne parte integrante formale e sostanziale;

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione. Atteso che non vi sono interventi, dichiara chiusa la discussione e procede con la votazione, la quale espressa in forma palese per alzata di mano ottiene il seguente risultato, accertato dai Consiglieri comunali scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto)

Consiglieri votanti: n. 8 (otto)

Favorevoli: n. 8 (otto)

Contrari: n. =====

Astenuti: n. =====

DELIBERA

Per le su estese motivazioni le quali costituiscono parte integrante, formale e sostanziale quanto segue:

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bagnolo di Po alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati sub A) e sub B) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23/12/2014, n. 190, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2015, esecutiva ai sensi di legge;

II. di procedere alla liquidazione della partecipazione diretta nella società Attiva S.p.A., in liquidazione ed in fallimento, in quanto essendo inattiva, non ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità

istituzionali del comune di Bagnolo di Po (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) né un'attività di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a, del T.U.S.P.);

III. di dare atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Attiva S.p.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa, nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;

IV. di procedere, dando mandato alla società partecipata in via diretta Polesine Acque s.p.a., all'alienazione/cessione o liquidazione della partecipazione indiretta Viveracqua s.c.a.r.l. in quanto rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

V. di dare atto che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l. e Polesine Acque S.p.A.;

VI. di dare atto che a seguito di specifica deliberazione assembleare, in data 8 agosto 2017, è stata decisa la fusione della Società Polesine Acque con la società Centro Veneto Servizi S.p.a., società che, in forza di convenzione sottoscritta con il competente Consiglio di Bacino in data 10 aprile 2006, gestisce in house il servizio idrico integrato nei Comuni compresi nel confinante A.T.O. Bacchiglione. Le due società, nel prossimo futuro, daranno vita ad un unico soggetto denominato Acquevenete S.p.a.;

VII. di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell'esercizio del controllo analogo congiunto, promuova iniziative e azioni, tese all'adeguamento alla normativa richiamata in premessa da parte delle società partecipate indirettamente dal Comune di Bagnolo di Po;

VIII. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

IX. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

X. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente, visto il termine del 30.09.2017 fissato dall'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., con votazione separata riportante il seguente risultato accertato dai Consiglieri Comunali scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto)

Consiglieri votanti: n. 8 (otto)

Favorevoli: n. 8 (otto)

Contrari: n. ====

Astenuti: n. ====

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 45 del 21/09/2017

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Proponente: TEGAZZINI MATTEO

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 1 lett. B, del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 21/09/2017

RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETE
F.to SPIRANDELLI SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 21/09/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

Oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Caberletti Dr. Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Conforto Dott.ssa Elisa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 654

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 09.10.2017 al 24.10.2017.

Lì, 09.10.2017

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 09.10.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Conforto Dott.ssa Elisa

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 09/10/2017

IL SEGRETARIO
Conforto Dott.ssa Elisa

All. sub A)

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato “approvato” dal Consiglio Comunale il 29.04.2015 con deliberazione n. 11.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal consiglio comunale il 29.04.2016 con la deliberazione n. 12.

II – Le partecipazioni del comune

PREMESSA

Si specifica innanzitutto che la revisione straordinaria di cui all'art. 24 deve riguardare *“le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto”* – cioè al 23 settembre 2016 –.

Si richiamano poi le linee guida elaborate dalla Corte dei Conti e che costituiscono il faro in grado di illuminare la ricognizione delle società partecipate (Sez. Autonomie n. 19/2017).

Secondo la Sezione delle autonomie, il processo di razionalizzazione dovrebbe rappresentare *“il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni”*, per una maggiore responsabilizzazione degli enti locali tenuti *“a proceduralizzare ogni decisione in materia”*, non solo in fase di acquisizione delle partecipazioni ma *“anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento”*.

I Giudici contabili ritengono che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, *“sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio”*, a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione. Di conseguenza, è rimasto confermato l'orientamento normativo che affida all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità.

Le amministrazioni in particolare devono nello specifico:

- in primo luogo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, quali: stretta necessità della società rispetto alle finalità dell'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4 del TU;
- in secondo luogo, precisare se ricorrono, o meno, le situazioni di criticità elencate dal comma 2 dell'articolo 20: limiti di fatturato, ridotto numero di dipendenti, attività analoghe a quella di altre società e organismi, perdite reiterate nel quinquennio, necessità di azioni di contenimento dei costi o di iniziative di aggregazione.

Secondo la Sezione delle Autonomie poi *“nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata”*.

Si intende poi specificare, sempre in via di premessa, che non rientrano nel piano di razionalizzazione i soggetti collettivi di seguito richiamati e nei quali si rinvenivano **partecipazioni dirette** del Comune:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Consorzio per lo Sviluppo Economico del Polesine | quota dello 0,3914% |
| 2. Consorzio Smaltimento RSU | quota dello 0,41% |
| 3. Consiglio di Bacino Polesine | quota dello 0,526% |

L'oggetto della ricognizione di cui all'art. 24 d. lgs. 175/2016, per quanto concerne il Comune di Bagnolo di Po, è costituito dalle seguenti **partecipazioni dirette**:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Polesine Acque S.r.l. | quota dello 1,04% |
| 2. Attiva S.p.a. in liquidazione | quota dello 0,003% |
| 3. Azienda Servizi Strumentali S.r.l. | quota dello 0,09% |

Quanto invece alle **partecipazioni indirette**, vengono in rilievo le seguenti società:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Viveracqua S.c.a.r.l.(tramite Polesine Acque S.p.a.) | quota dello 0,07% |
| 2. Ecoambiente S.r.l. (tramite Consorzio Rsu Bacino di Rovigo) | quota dello 0,14% |
| 3. Polaris S.r.l. (tramite Consorzio Rsu Bacino di Rovigo) | quota dello 0,41% |
| 4. Interporto di Rovigo S.p.a. (tramite Consvipo) | quota dello 0,0037% |
| 5. Polesine Tlc S.r.l. (tramite Consvipo) | quota dello 0,21% |
| 6. Urbana S.p.a. (tramite Consvipo) | quota dello 0,017% |
| 7. Attiva S.p.a. in liquidazione (tramite Consvipo) | quota dello 0,00015% |

Relativamente, alle partecipazioni indirette si osserva come l'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 175/2017, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, prevede che esse consistano in *“una partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

Con riguardo al “controllo” l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. nn. 175/2016 e s.m.i. lo identifica con *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Dall'analisi effettuata in merito, alla luce della sopra richiamata normativa, si è ritenuto che per la sola Viveracqua S.c.a.r.l. sussistano i presupposti per la qualificazione come partecipazione indiretta.

Ad ogni buon conto, anche per le società a partecipazione indiretta non oggetto del piano di revisione straordinaria è stata comunque prevista una scheda di analisi.

1. Partecipazioni dirette oggetto di revisione straordinaria.

1.1. POLESINE ACQUE S.P.A.

P.I. 01063770299

Quota di partecipazione diretta del Comune di Bagnolo di Po: composta da 24.182.596 azioni ordinarie pari a nominali € 241.825,96 (1,04%) – partecipazione di controllo analogo congiunto (art. 40 dello Statuto della società).

La società è a totale capitale pubblico e, in forza di Convenzione sottoscritta con il Consiglio di Bacino “Polesine” in data 3 agosto 2015, gestisce in house il Servizio Idrico Integrato nel territorio dei 52 Comuni soci costituenti l’intero A.T.O. “Polesine” fino alla data del 31.12.2038.

Data atto di costituzione: 31/12/1996

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale € 23.350.886,30, interamente versato

Inizio attività: 01/02/1997

Attività esercitata nella sede legale: gestione di tutte le fasi del ciclo completo dell’acqua, produzione, potabilizzazione, distribuzione, raccolta e depurazione nell’intero ambito territoriale; installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, impianti idrosanitari ed impianti di protezione antincendio (dal 26/02/2004).

Classificazione ATECORI 2007 dell’attività:

Primaria (36) Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua;

Secondaria (43.21.01) Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

Secondaria (43.22.01) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;

Secondaria (43.22.03) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione).

Società affidataria in house del servizio idrico integrato con scadenza 31/12/2038 (verbale di deliberazione del Comitato Istituzionale Consiglio di Bacino Polesine n. 17 del 19/03/2014).

Addetti: dipendenti al 31/03/2017: 152 (dato visura camerale al 23/08/2017) – 149 (dato comunicato dalla società con nota prot. n. U170816002AMM del 16/08/2017) di cui 15 a tempo parziale, 1 a tempo determinato, 1 con distacco sindacale;

Costo del personale: 2014 € 8.504.178,00

2015 € 8.351.007,00

2016 € 8.034.943,00

Soci: 52;

Amministratori: 2 (dato visura camerale al 23/08/2017) – 3 (dato comunicato dalla società con nota prot. n. 5455 del 16/08/2017);

Rapporto dipendenti/Amministratori: 149/3;

Compensi annui Amministratori: Presidente € 32.209,44, componenti € 0,00;

Componenti Sindaci: 3 (dato comunicato dalla società con nota prot. n. U170816002AMM del 16/08/2017);

Compensi annui Sindaci Presidente € 7.000,00, componenti € 5.000,00

Titolari di carica: 3;

Sindaci, organi di controllo: 6 (dato visura camerale al 23/08/2017);

Unità locali: 124;

Società quotata: con verbale del C.d.A. n. repertorio 2968 del 30/11/2015 (n. 2197 di raccolta del notaio Loretto dr. Stefano di Bassano del Grappa, ivi registrato il 09/12/2015 al n. 10371 serie IT) la società ha deliberato l’operazione, mediante emissione di prestito obbligazionario non convertibile con scadenza legale al luglio 2034, per un importo in linea capitale di € 12.000.000,00, destinato alla quotazione sul mercato EXTRAMOT – SEGMENTO PROFESSIONALE.

Valore della produzione: 2014 € 42.715.861,00

	2015 € 42.742.328,00
	2016 € 40.829.055,00
Risultato di esercizio prima delle imposte:	
	2012 € 871.201,00
	2013 € 1.217.646,00
	2014 € 1.383.043,00
	2015 € 3.956.359,00
	2016 € 3.490.918,00
Risultato di esercizio dopo le imposte:	
	2012 € 144.353,00
	2013 € 545.029,00
	2014 € 41.008,00
	2015 € 2.235.321,00
	2016 € 2.824.133,00
Costi di funzionamento:	
	2012 € 39.056.346,00
	2013 € 41.709.083,00
	2014 € 37.542.769,00
	2015 € 36.914.453,00
	2016 € 34.641.977,00

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi da 1 a 3, T.U.S.P.

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (ex art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), in particolare, la gestione del Servizio Idrico Integrato non gestibile in economia ed affidato in house dall'Autorità d'Ambito.

La società ha per oggetto un'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo (ex art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

La società non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto:

- La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4;
- La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- Il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro;
- La società non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti e comunque è costituita per la gestione di un servizio di interesse generale;
- I costi di funzionamento negli esercizi 2012 – 2016 sono in diminuzione;
- Non vi è necessità di aggregazione della società in altre in quanto la società svolge tutti i servizi compresi tra quelli affidati per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito (Consiglio di Bacino Polesine).

Si intende proporre il mantenimento della partecipazione: la società svolge un servizio di interesse generale ed è pertanto riconducibile all'elencazione di cui all'art. 4 d. lgs. 175/2016.

In riferimento a Polesine Acque S.p.a. si rappresenta comunque che, a seguito di specifica deliberazione assembleare, in data 8 agosto 2017 si è decisa la fusione con Centro Veneto Servizi S.p.a., società che, in forza di convenzione ventennale sottoscritta con il competente Consiglio di Bacino in data 10 aprile 2006, gestisce in house il servizio idrico integrato nei Comuni compresi nel confinante A.T.O. Bacchiglione.

Le due società, nel prossimo futuro, daranno vita ad un unico soggetto denominato Acquevenete S.p.a.

1.2. ATTIVA S.P.A.

C.F. 00877590281 in liquidazione e fallimento

Quota di partecipazione diretta del Comune di Bagnolo di Po 0,003%, pari a n. 100, azioni per un valore nominale di € 213,00.

Data atto di costituzione: 07/11/1994
Data termine: 31/12/2077
Capitale sociale € 7.660.966,74, interamente versato dai soci
Scioglimento: - data atto: 28/06/2013
- data iscrizione: 05/07/2013
Fallimento: - data iscrizione procedure: 13/12/2013
- data provvedimento: 13/12/2013
estremi dell'atto: Tribunale di Padova n. 298 N/2013 del 13/12/2013
Comunicazione del curatore: Tribunale di Padova n. provvedimento 298/2013 del 13/12/2013; Giudice delegato: Caterina Santinello; data udienza esame stato passivo: 11/04/2014; data termine domanda ammissione: 12/03/2014; luogo udienza: Padova – Liquidatore Guzzoni Enrico.
Procedure concorsuali rapporto riepilogativo curatore fallimentare
- data atto: 20/10/2016
- data iscrizione: 24/10/2016
Inizio attività: 01/06/1995.
Stato attività: impresa inattiva
Addetti: dipendenti 12 al 31/12/2013;
Soci: 135
Amministratori: 5;
Titolari di carica: 0;
Sindaci, organi di controllo: 5;
Unità locali: 1.
Ultimo bilancio depositato esercizio 2012.

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi da 1 a 3, T.U.S.P.
La società, essendo inattiva, non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (comma 1).
La società, essendo inattiva, non ha per oggetto un'attività di produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lettera a).
La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto la partecipazione societaria non rientra nelle categorie di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P., le quote di partecipazione in Attiva S.p.A. devono essere liquidate, ma essendo in corso la procedura di fallimento il comune di Bagnolo di Po è in attesa dell'esito finale. La liquidazione delle quote avverrà nell'ambito del fallimento i cui tempi sono difficilmente stimabili. Non si stimano risparmi dalla liquidazione.

1.3. AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.

P.I. 01396160291
Quota di partecipazione diretta del Comune di Bagnolo di Po 0,09%, pari a n. 1 quote, pari al valore di € 200,00- partecipazione di controllo analogo congiunto (art. 14 dello Statuto della società) che non comporta alcuna influenza dominante o di controllo del Comune di Bagnolo di Po.

Data atto di costituzione: 23/01/2010
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 232.800,00, interamente versato
Inizio attività 02/03/2010.
Attività esercitata dall'impresa: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc, (02/03/2010). Prestazione di servizi di gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);
Attività esercitata nella sede legale: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc. Prestazione di servizi di gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);
Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca;
Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.

Addetti: dipendenti 30 al 31/03/2017;
Costo del personale: 2014 € 1.428.628,00
2015 € 1.505.263,00
2016 € 1.427.832,00

Soci: 53;
Amministratori: 3;
Compensi annui Amministratori: nessuno
Titolari di carica: 1;
Sindaci, organi di controllo: 5;
Unità locali: 0.

Valore della produzione: 2014 € 4.855.682,00
2015 € 5.335.933,00
2016 € 5.648.707,00

Risultato di esercizio prima delle imposte:
2012 € 108.285,00
2013 € 295.093,00
2014 € 504.299,00
2015 € 371.106,00
2016 € 244.723,00

Risultato di esercizio dopo le imposte:
2012 € 38.994,00
2013 € 177.952,00
2014 € 314.418,00
2015 € 244.368,00
2016 € 155.562,00

Costi di funzionamento:
2012 € 4.197.136,00
2013 € 4.099.000,00
2014 € 4.276.882,00
2015 € 4.845.782,00
2016 € 5.290.692,00

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi da 1 a 3, T.U.S.P.

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (ex art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). In particolare, la società ha per oggetto un'attività di produzione di servizi di interesse generale, ed in particolare l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente e allo svolgimento dei fini istituzionali del comune di Bagnolo di Po (ex art. 4 comma 2, lettera d, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

La società non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto rispetta i seguenti requisiti:

- a) La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4;
- b) La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) Il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad cinquecentomila milione di euro;
- e) La società non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti e comunque è costituita per la gestione di un servizio di interesse generale;
- f) Non vi è necessità di contenere i costi di funzionamento in quanto, pur registrandone un progressivo aumento, esso è direttamente correlato al costante aumento del fatturato; infatti tra le spese di funzionamento le voci che hanno subito un maggiore aumento sono quelle relative alle

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, nonché quelle per servizi; inoltre la società negli ultimi cinque esercizi ha registrato utili;

- g) Non vi è necessità di aggregazione della società in altre, in quanto la stessa svolge servizi strumentali all'Ente e a tutti gli altri enti pubblici soci che fanno parte dello stesso ambito territoriale.

Alla data attuale, le quote di partecipazione in Azienda Servizi Strumentali S.r.l. possono essere mantenute senza la necessità di azioni di razionalizzazione. Si ritiene opportuno che l'amministrazione, in sede di controllo analogo congiunto di cui all'art. 14 dello Statuto della società, dia le direttive affinché i costi di funzionamento nei prossimi esercizi siano contenuti in particolare per la componente fissa e che per la parte variabile si adottino azioni gestionali secondo logiche di mercato e comunque funzionali all'aumento del fatturato e dell'utile.

2. Partecipazioni indirette

2.1 VIVERACQUA SOCIETA' CONSORTILE a R.L.

C.F./P.I. 04042120230

Quota di **partecipazione indiretta** del Comune di Bagnolo di Po 0,07% tramite la partecipata Polesine Acque S.p.a. che ha detiene quota nominale di € 6.27,00 su € 97.482,00 pari al 6,70%.

Data atto di costituzione: 30/06/2011

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale € 97.482,00, interamente versato

Inizio attività 18/08/2011.

Attività prevalente esercitata dall'impresa: gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; *buyer*; si precisa che l'attività iniziata viene esclusivamente svolta quale centrale di committenza a favore dei consorziati, in coerenza con quanto precisato dall'art. 2.1, terzo capoverso, dello statuto sociale (dal 18/08/2011);

Attività esercitata nella sede legale: gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; *buyer*; si precisa che l'attività iniziata viene esclusivamente svolta quale centrale di committenza a favore dei consorziati, in coerenza con quanto precisato dall'art. 2.1, terzo capoverso, dello statuto sociale (dal 18/08/2011);

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (46.19.04) Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; *buyer*.

Addetti: 1 al 31/03/2017;

Soci: 14;

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 0;

Unità locali: 0.

Addetti: dipendenti 1 al 31/03/2017;

Costo del personale:	2014 € 0
	2015 € 37.544
	2016 € 36.759

Soci: 14;

Amministratori: 3;

Compensi annui Amministratori: 0

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 0;

Unità locali: 0.

Valore della produzione: 2014 € 344.169

2015 € 636.647

2016 € 866.028

Risultato di esercizio prima delle imposte:

2012 € 500

2013 € 3.676

2014 € 12.364

2015 € 12.827

2016 € 9.252

Risultato di esercizio dopo le imposte:

2012 € 439

2013 € 3.099

2014 € 8.840

2015 € 9.660

2016 € 5.174

Costi di funzionamento:

2012 € 78.227

2013 € 268.031
2014 € 333.253
2015 € 623.094
2016 € 856.002

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi da 1 a 3, T.U.S.P.

La società in oggetto, pur svolgendo un'importante attività di coordinamento tra le aziende, in quanto attua una stabile collaborazione tra le aziende del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergia tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione, ricade nell'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. n. 175/2017 e s.m.i. presentando le seguenti criticità:

- un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- un numero di dipendenti inferiore rispetto al numero degli amministratori.

Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P., le quote di partecipazione indirette in Viveracqua S.c.a.r.l. devono essere liquidate o, comunque, alienate. Conseguentemente, il Comune di Bagnolo di Po chiederà alla Sua partecipata diretta Polesine Acque s.p.a di provvedere alla suddetta liquidazione o alienazione, la quale dovrà avvenire, ex art. 24, comma 4, del T.U.S.P. entro un anno dalla conclusione del presente atto ricognitivo.

3. Partecipazioni dirette non oggetto di revisione straordinaria.

Il T.U.S.P., invero, riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (art. 2 comma 2, lettera i), non rientrando, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria.

3.1 CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI NEL BACINO DI ROVIGO
P.I. 01078430293
In liquidazione

Quota di **partecipazione diretta** del Comune di Bagnolo di Po: composta da n. 1 quote su un totale di 243 (0,41%)

Data atto di costituzione: 12/06/1997
Durata indeterminata
Stato: Consorzio in liquidazione dal 31/12/2012 – Commissario liquidatore Tugnolo Pierluigi
Capitale sociale € 128.083,00, interamente versato
Inizio attività 01/09/1997
Attività esercitata nella sede legale: coordinamento della raccolta e trasporto rifiuti solidi ed urbani;
Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:
 Primaria (38.1) Raccolta dei rifiuti
Addetti: dipendenti 7 al 31/03/2017;
Soci: 50;
Amministratori: 1;
Titolari di carica: 0;
Sindaci, organi di controllo: 3;
Unità locali: 1.

3.2 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - CONSVIPO
C.F. 80001510298

Quota di **partecipazione diretta** del Comune di Bagnolo di Po 0,3914%

Data atto di costituzione: 08/03/1995
Data termine: 21/07/2027
Inizio attività 08/03/1995
Attività esercitata nella sede legale: coordinamento e propulsione delle iniziative atte a promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico e sociale del polesine, sviluppo e coordinamento di interventi e progetti comunitari, erogazione di fondi, intermediazione e assistenza finanziaria ad imprese, indicare ed attrezzare aree produttive anche mediante acquisto e cessazione delle aree stesse; consulenza tecnica e finanziaria e assistenza per l'ottenimento degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese industriali ed artigianali nuove e già in essere, diffusione presso gli operatori economici delle opportunità di investimento che si prospettano nella provincia di Rovigo, consulenza ed assistenza agli imprenditori, con gli istituti finanziari speciali, nei contratti e nella predisposizione della documentazione indispensabile per l'ottenimento dei finanziamenti agevolati e non, e anche di assistenza nelle scelte ubicazionali dei nuovi insediamenti produttivi, promozione di servizi di assistenza tecnica per il miglioramento dell'efficienza aziendale, organizzazione di conferenza di servizi per la coordinata e sollecita soluzione dei diversi problemi e occorrenze tecniche e burocratiche riguardanti le neo imprese (dall'08/03/1995)
Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:
 Primaria (70.22.09) Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa – gestionale e pianificazione aziendale;
 Secondaria (70.21) Pubbliche relazioni e comunicazione;
 Secondaria (70.22.09) Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa – gestionale e pianificazione aziendale;

Secondaria (82.3) Organizzazione di convegni e fiere.

Addetti: dipendenti 8 al 31/03/2017 di cui 7 a tempo pieno e 1 *part time* - n. 4 collaboratori a parcella (dato comunicato dalla società con nota prot. 1483/2017);

Soci: 0;

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 1;

Sindaci, organi di controllo: 1;

Unità locali: 0.

3.3. CONSIGLIO DI BACINO POLESINE

C.F. 93019960298

In Camera di Commercio non risulta presente l'anagrafica e pertanto non risulta né visura né bilanci depositati.

Quota di partecipazione diretta del Comune di Bagnolo di Po 0,526% (quota rapportata agli abitanti)

Data atto di costituzione Consiglio di Bacino: 24/02/2000 – forma giuridica originaria: Consorzio (compresi enti di governo d'ambito – ATO) – forma giuridica variata il 18/02/2013 con motivazione: organismo con personalità giuridica di diritto pubblico costituito ai sensi della Legge Regionale n. 17/2012

Data termine Consiglio di Bacino: 31/12/2043

Capitale sociale (fondo dotazione AATO) € 0,00

Oggetto dell'attività: Classificazione ATECORI 2007:

Primaria (84.11.10) Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria, amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

Primaria (36.00.00) Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Addetti: dipendenti 0 al 31/07/2017;

Soci: 52;

Amministratori: 3, senza diritto al percepimento di alcuna indennità di carica;

Sindaci, organi di controllo: 1.

4. Partecipazioni indirette non oggetto di revisione straordinaria.

Relativamente, alle partecipazioni indirette si osserva come l'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 175/2017, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, prevede che esse consistano in *“una partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

Con riguardo al “controllo” l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. nn. 175/2016 e s.m.i. lo identifica con *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

2.1 ECOAMBIENTE S.r.l.
P.I. 01452670290

Quota di **partecipazione indiretta** del Comune di Bagnolo di Po in Ecoambiente s.r.l., 0,14% tramite la partecipata Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi ed Urbani nel Bacino di Rovigo che detiene il 33,64% pari al valore di € 1.682.185,00.

Data atto di costituzione: 24/08/2012 (Ecogest S.r.l. fusa mediante costituzione di nuova società in Ecoambiente S.r.l. in data del 31/08/2012)

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale € 5.000.000,00, interamente versato dai soci

Inizio attività 24/08/2012

Attività esercitata dall'impresa: servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale. Riparazione ed assistenza di parti meccaniche e motoristiche di autoveicoli per conto proprio e di terzi. Autotrasporto di cose per conto terzi. Lavori di carrozzeria, gommista ed elettrauto. Gestione impianto per la preselezione, igienizzazione e adeguamento volumetrico di rifiuti solidi ed urbani e speciali assimilati.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (38.11) Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;

Addetti: dipendenti 258 al 31/03/2017;

Soci: 2;

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 1;

Sindaci, organi di controllo: 4;

Unità locali: 30.

Addetti: dipendenti 1 al 31/03/2017;

Costo del personale: 2014 € 12.329.504

2015 € 12.177.263

2016 € dato non reperibile

Soci:2;

Amministratori: 3;

Compensi annui Amministratori:

Delibera di cda del 24.03.2017, in attuazione di delibera ass. soci 27.02.2017

Alessandro Palli	presidente dal 14.12.2016	€ 13.430,77
Ivano Gibin	consigliere dal 14.12.2016 e A.D. dal 27.12.2016	€ 12.000,00
Alice Casetta	consigliere dal 14.12.2016	€ 9.000,00

--	--	--

Compensi dal 7.10.2015 sino al 27.02.2017

Compenso stabilito nell'atto di fusione Notaio Schiavi del 24.08.2012 Rep. 118553 ridotto del 20% ai sensi dell'art.4, comma 5, DL95/2012 convertito con L135/2012

Flavio Mancin	Presidente fino al 2.07.2015	€ 12.158,10
Ruggero Tezzon	consigliere fino al 19.05.2015	€ 3.075,27
Lorenzo Raffagnato	consigliere dal 19.03.2015	€ 1.720,43
Emanuele Ulisse	Consigliere dal 2.04 al 2.07.2015	€0

Titolari di carica: 1;
Sindaci, organi di controllo: 4;
Unità locali: 30

Valore della produzione: 2014 € 33.325.874
2015 € 33.149.723
2016 € dato non reperibile

Risultato di esercizio prima delle imposte:
2012 € 1.189.943
2013 € 727.256
2014 € 697.095
2015 € 339.287
2016 € dato non reperibile

Risultato di esercizio dopo le imposte:
2012 € 201.652
2013 € 51.548
2014 € 80.546
2015 € 82.171
2016 € dato non reperibile

Costi di funzionamento:
2012 € 34.090.198
2013 € 32.830.211
2014 € 32.022.888
2015 € 32.307.104
2016 € dato non reperibile

2.2 POLARIS S.R.L.
P.I. 01174490290

Quota di **partecipazione indiretta** del Comune di Bagnolo di Po 0,41% tramite la partecipata interamente dal Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi ed Urbani nel Bacino di Rovigo che

detiene il 100% della società POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI S.r.l. IN SIGLA POLARIS S.r.l. pari al valore di € 900.000,00.

Data atto di costituzione: 01/02/2001

Data termine: 31/12/2025

Capitale sociale € 900.000,00, interamente versato

Inizio attività 24/02/2001.

Attività esercitata dall'impresa: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali;

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente:

Primaria (38.12) Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;

Addetti: dipendenti 17 al 31/03/2017;

Soci: 1;

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 1;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 0.

2.4 INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.

Quota di **partecipazione indiretta** del Comune di Bagnolo di Po 0,0037% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene lo 0,95% pari a n. azioni 31423 (valore € 55.619,00).

Data atto di costituzione: 16/10/1992

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale € 5.836.159,05, interamente versato dai soci

Inizio attività 16/10/1992.

Attività esercitata nella sede legale: promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo, gestione delle strutture e dei servizi interportuali inerenti, fornitura di beni e servizi connessi al suddetto insediamento.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (41.2) Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

Secondaria (42.91) Costruzione di opere idrauliche.

Addetti: 4 dipendenti e n. 1 collaboratore (31/03/2017);

Soci: 59

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 0.

2.5 POLESINE TLC S.R.L.

Quota di **partecipazione indiretta** del Comune di Bagnolo di Po 0,21% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene il 54,57% della società POLESINE TLC S.r.l. pari al valore di € 732.300,00.

Data atto di costituzione: 05/12/2003

Data termine: 31/12/2030

Capitale sociale € 1.341.850,00, interamente versato dai soci

Inizio attività 05/12/2003.

Attività esercitata nella sede legale: studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti e reti di telecomunicazioni e di telefonia (dal 05/12/2003); realizzazione e gestione di impianti e reti di telecomunicazioni (dal 07/01/2004).

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (61) Telecomunicazioni.

Addetti: dipendenti 1 al 31/03/2017;

Soci: 6;
Amministratori: 1;
Titolari di carica: 0;
Sindaci, organi di controllo: 1;
Unità locali: 0.

2.6 URBANIA S.P.A.

Quota di **partecipazione indiretta** del Comune di Bagnolo di Po 0,017% tramite la partecipata CONSVIPO che ha la quota nominale di € 11.180,00 pari al 4,3% delle azioni (21500).

Data atto di costituzione: 10/06/1998
Data termine: 31/12/2040
Capitale sociale € 260.000,00, interamente versato
Procedura in corso: liquidazione volontaria
Liquidatore Belluco Gianni
Inizio attività 10/10/1998.

Attività esercitata nella sede legale: gestione e assunzione di tutte le operazioni relative al recupero e allo sviluppo urbanistico dei territori di competenza della società secondo le indicazioni dei consigli comunali di ogni singolo comune socio; costruzione, manutenzione e gestione dei beni immobili nelle aree di competenza della società, costruzione e gestione delle infrastrutture collegate ai singoli progetti realizzati dalla società (dal 10/10/1998);

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (41.1) Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione;

Secondaria (68.20.01) Locazione immobiliare di beni propri o in *leasing* (affitto);

Addetti: 0 al 31/01/2001;

Soci: 12;

Amministratori: 1;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 0.

2.7 ATTIVA S.P.A.

C.F. 00877590281 in liquidazione e fallimento

Dati visura camerale del 23/08/2017

Quota di partecipazione indiretta del Comune di Bagnolo di Po 0,00015% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene lo 0,04% della società ATTIVA S.P.A. pari al valore di € 2.967,00.

Data atto di costituzione: 07/11/1994
Data termine: 31/12/2077
Capitale sociale € 7.660.966,74, interamente versato dai soci
Scioglimento: - data atto: 28/06/2013
- data iscrizione: 05/07/2013

Fallimento: - data iscrizione procedure: 13/12/2013

- data provvedimento: 13/12/2013

estremi dell'atto: Tribunale di Padova n. 298 N/2013 del 13/12/2013

Comunicazione del curatore: Tribunale di Padova n. provvedimento 298/2013 del 13/12/2013; Giudice delegato: Caterina Santinello; data udienza esame stato passivo: 11/04/2014; data termine domanda ammissione: 12/03/2014; luogo udienza: Padova – Liquidatore Guzzoni Enrico.

Procedure concorsuali rapporto riepilogativo curatore fallimentare

- data atto: 20/10/2016

- data iscrizione: 24/10/2016

Inizio attività 01/06/1995.

Stato attività: impresa inattiva

Addetti: dipendenti 12 al 31/12/2013;

Soci: 135

Amministratori: 5;
Titolari di carica: 0;
Sindaci, organi di controllo: 5;
Unità locali: 1.
Ultimo bilancio depositato esercizio 2012.

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi da 1 a 3, T.U.S.P.

La società, essendo inattiva, non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (ex art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Inoltre, la società, essendo inattiva, non ha per oggetto un'attività di produzione di produzione di un servizio di interesse generale (ex art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

La società rientra, altresì, nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto la partecipazione societaria non rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P., le quote di partecipazione in Attiva S.p.A. devono essere liquidate dalla partecipata CONSVIPO.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. **SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. **RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. **ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: VENETO

Codice fiscale dell'Ente: 82001890290

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

SIMONE

responsabile finanziario

Cognome:

SPIRANDELLI

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 159

Telefono:

0425704002

Fax:


0425704424

Posta elettronica:

protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce il servizio a rete "servizio idrico integrato" affidataria *in house* tramite l'ente di governo d'ambito Consiglio di Bacino Polesine.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società in liquidazione ed in fallimento, inattiva e pertanto non rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto un'attività di produzione di servizi di interesse generale, ed in particolare l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente e allo svolgimento dei fini istituzionali del comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E'una società consortile costituita fra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto nata con l'obiettivo di creare sinergie per gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese, l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione, il miglioramento del servizio erogato e la riduzione dei costi per gli utenti delle aziende socie.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	151,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	2.235.321,00
2014	41.008,00
2013	545.029,00
2012	144.353,00
2011	214.320,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	8.351.007,00
Compensi amministratori	32.213,00
Compensi componenti organo di controllo	20.111,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	42.674.033,00
2014	42.715.861,00
2013	45.530.520,00
FATTURATO MEDIO	43.640.138,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (comma 1), Gestione del Servizio Idrico Integrato.

La società ha per oggetto un'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo (comma 2, lettera a);

La società non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto:

a) La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4;

b) La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;

c) Il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili;

d) La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro;

e) La società non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti e comunque è costituita per la gestione di un servizio di interesse generale;

f) I costi di funzionamento negli esercizi 2012 - 2016 sono in diminuzione;

g) Non vi è necessità di aggregazione della società in altre.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
2012	-14.600.778,00
2011	-470.617,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società essendo in liquidazione ed in fallimento e, pertanto, inattiva non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bagnolo di Po (comma 1). La società essendo inattiva non ha per oggetto nemmeno la produzione di un servizio di interesse generale, così come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a). Inoltre presenta alcune criticità sopra evidenziate quali:

- società priva di dipendenti;
- fatturato inferiore ad euro 500.000;
- perdite negli esercizi precedenti.

Azioni da intraprendere:

Azioni da intraprendere: ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., le quote di partecipazione in Attiva s.p.a. devono essere alienate, ma essendo in corso una procedura di fallimento il comune di Bagnolo di Po è in attesa dell'esito finale. La liquidazione delle quote avverrà nell'ambito del fallimento i cui tempi sono difficilmente stimabili. Non si stimano risparmi dalla liquidazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	31,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	1.505.263,00
Compensi amministratori	19.200,00
Compensi componenti organo di controllo	12.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	244.368,00
2014	314.418,00
2013	177.952,00
2012	38.994,00
2011	3.286,00

FATTURATO	
2015	5.247.292,00
2014	4.855.682,00
2013	4.500.790,00
FATTURATO MEDIO	4.867.921,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (ex art. 4, comma 1, del T.U.S.P.), gestione servizi strumentali all'ente.
 La società ha per oggetto un'attività di produzione di servizi di interesse generale, ed, in particolare, l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente e allo svolgimento dei fini istituzionali del Comune di Bagnolo di Po, ex art. 4, comma 2, lett. d) del T.U.S.P.
 La società non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto:
 a) La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4;
 b) La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
 c) Il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili;
 d) La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro;
 e) La società non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti e comunque è costituita per la gestione di un servizio di interesse generale;
 f) I costi di funzionamento negli esercizi 2012 - 2016 sono in diminuzione;
 g) Non vi è necessità di aggregazione della società in altre.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	37.544,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	9.660,00
2014	8.840,00
2013	3.099,00
2012	439,00
2011	212,00

FATTURATO	
2015	636.677,00
2014	344.169,00
2013	271.781,00
FATTURATO MEDIO	417.542,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po, ex art. 4, comma 1) del T.U.S.P..

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di servizi di committenza ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

La predetta società, tuttavia, rientra nella fattispecie di cui all'art. 20, lett. b) e d) del T.U.S.P., in quanto:

- la società ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori;
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato inferiore ad euro 500.000,00 (ai sensi degli artt. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12 quinquies T.U.S.P.).

Azioni da intraprendere:

La quota di partecipazione detenuta in via indiretta attraverso la società Polesine Acque deve essere oggetto di liquidazione o cessione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	POLESINE ACQUE SPA	Diretta	servizio idrico integrato	1,04	<p>La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (comma 1), Gestione del Servizio Idrico Integrato, non gestibile in economia ed affidato in house dall'Autorità d'Ambito;</p> <p>La società ha per oggetto un'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo (comma 2, lettera a).</p> <p>La società non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4;b) La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;c) Il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;d) La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro;e) La società non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti e comunque è costituita per la gestione di un servizio di interesse generale;f) I costi di funzionamento negli esercizi 2012 - 2016 sono in diminuzione;g) Non vi è necessità di aggregazione della società in altre in quanto la società svolge tutti i servizi compresi tra quelli affidati per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito (Consiglio di Bacino Polesine).

3	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	Diretta	0,09	<p>La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Bagnolo di Po (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.), gestione servizi strumentali all'ente.</p> <p>La società ha per oggetto un'attività di produzione di servizi di interesse generale, ed in particolare l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente e allo svolgimento dei fini istituzionali del comune di Bagnolo di Po (art. 4, comma 2, lettera d) del T.U.S.P.).</p> <p>La società non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto rispetta i seguenti requisiti:</p> <p>a) La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4;</p> <p>b) La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;</p> <p>c) Il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;</p> <p>d) La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro;</p> <p>e) La società non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti e comunque è costituita per la gestione di un servizio di interesse generale;</p> <p>f) Non vi è necessità di contenere i costi di funzionamento in quanto, pur registrandone un progressivo aumento, esso è direttamente correlato al costante aumento del fatturato; infatti tra le spese di funzionamento le voci che hanno subito un maggiore aumento sono quelle relative alle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, nonché quelle per servizi; inoltre la società negli ultimi cinque esercizi ha registrato utili;</p> <p>g) Non vi è necessità di aggregazione della società in altre in quanto la stessa svolge servizi strumentali all'Ente e a tutti gli altri enti pubblici soci che fanno parte dello stesso ambito territoriale.</p>
---	---------------------------------	---------	------	--

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	Ind_01 (a)	Quota di partecipazione detenuta:	0,07 (b)
Denominazione società partecipata:	VIVERACQUA SCARL (c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	(d)
Tipo partecipazione:	Indiretta (e)		
Attività svolta:	Gruppi di acquisto, mandatari agli acquisto, buyer (f)		

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società in oggetto, pur svolgendo un'importante attività di coordinamento, in quanto attua una stabile collaborazione tra le aziende del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergia tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione, ricade nell'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. n. 175/2017 e s.m.i. presentando le seguenti criticità:

- un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- un numero di dipendenti inferiore rispetto al numero degli amministratori.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Il Comune di Bagnolo di Po darà mandato alla Sua partecipata diretta Polesine Acque s.p.a di provvedere alla suddetta alienazione, la quale dovrà avvenire, ex art. 24, comma 4, del T.U.S.P. entro un anno dalla conclusione del presente atto ricognitivo.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

I tempi dovranno essere concordati con la partecipata diretta Polesine Acque s.p.a.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Data anche l'esiguità della partecipazione sia diretta che indiretta non si è al momento in grado di stimare i risparmi attesi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.US.P., le quote di partecipazione in Attiva S.p.A. devono essere liquidate, ma essendo in corso la procedura di fallimento il comune di Porto Viro è in attesa dell'esito finale. La liquidazione delle quote avverrà nell'ambito del fallimento.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

A seguito di specifica deliberazione assembleare, in data 8 agosto 2017, si è decisa la fusione della Società Polesine Acque con la società Centro Veneto Servizi S.p.a., società che, in forza di convenzione sottoscritta con il competente Consiglio di Bacino in data 10 aprile 2006, gestisce in house il servizio idrico integrato nei Comuni compresi nel confinante A.T.O. Bacchiglione.

Le due società, nel prossimo futuro, daranno vita ad un unico soggetto denominato Acquevenete S.p.a.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si rimanda a quanto indicato nel riquadro precedente.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Si rimanda a quanto indicato nel riquadro precedente.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Nel corso dell'anno 2018 l'operazione con la relativa stipula del rogito notarile dovrebbe concludersi.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Allo stato attuale non si è ancora in grado di quantificare i risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote		VIVERACQUA SCARL	0,07	I tempi non sono stimabili	SI
Liquidazione	Dir_2	ATTIVA SPA in liquidazione e in fallimento	0,003	i tempi sono difficilmente stimabili in quanto strettamente connessi a quelli della procedura di fallimento.	0,00
Fusione/Incorporazione	Dir_1	POLESINE ACQUE S.P.A.	1,04	nel corso dell'anno 2018	SI

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

Parere n. 11/2017

Oggetto: Parere del Revisore in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione”.

Il sottoscritto Rag. Mirco Marchiori, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 42 del 27/11/2014

Premesso:

- che ha ricevuto in data 22/09/2017 la proposta di deliberazione n. 45 del 21/09/2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e della relativa documentazione a supporto;

PRESO ATTO

- di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI

- l'atto di ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016;
- il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23/12/2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;
- la proposta deliberativa dell'Ente che in sintesi prevede:
 - a) il mantenimento delle partecipazioni dirette in “Polesine Acque S.r.l.” ed in “Azienda Servizi Strumentali S.r.l.” rientrando le stesse nelle fattispecie previste dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, rispettivamente alla lettera a) ed alla lettera d);
 - b) la liquidazione della partecipazione diretta in “Attiva Spa” nell'ambito della procedura fallimentare instaurata presso il Tribunale di Padova;
 - c) la cessione o liquidazione della partecipazione indiretta in “Viveracqua S.r.l.” in quanto rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) e d) del D.Lgs. 175/2016;
- i pareri formulati e acquisiti sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Mira, 25 settembre 2017

Il Revisore

Rag. Mirco Marchiori

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mirco Marchiori". The signature is written in a cursive style with a prominent initial 'M'.